

DELIBERAZIONE 12 MAGGIO 2026
164/2026/R/GAS

DETERMINAZIONE A CONSUNTIVO DEGLI IMPORTI A COPERTURA DEGLI EXTRA-COSTI CONNESSI ALL'ESTENSIONE DEGLI OBBLIGHI DI VERIFICA DEGLI STRUMENTI DI MISURA, DI CUI ALL'ARTICOLO 15 DELLA RTDG 2017-2019, PER GLI ANNI 2018 E 2019, PER LE IMPRESE DISTRIBUTRICI IN REGIME SEMPLIFICATO O ESENTI

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA
RETI E AMBIENTE**

Nella 1386^a riunione del 12 maggio 2026

VISTI:

- la direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale, come successivamente modificata e integrata;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481, come successivamente modificata e integrata;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, come successivamente modificato e integrato;
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;
- la legge 23 agosto 2004, n. 239, come successivamente modificata e integrata;
- la legge 23 luglio 2009, n. 99, come successivamente modificata e integrata;
- il decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93, come successivamente modificato e integrato;
- il decreto del Ministero dello Sviluppo economico 21 aprile 2017, n. 93 recante la disciplina attuativa della normativa sui controlli degli strumenti di misura in servizio e sulla vigilanza sugli strumenti di misura conformi alla normativa nazionale e europea, come successivamente modificato e integrato. (di seguito: decreto 93/17);
- la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 24 marzo 2016, 137/2016/R/COM e il relativo Allegato A, recante "Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico in merito agli obblighi di separazione contabile (*unbundling* contabile) per le imprese operanti nei settori dell'energia elettrica, del gas e per i gestori del servizio idrico integrato e relativi obblighi di comunicazione (TIUC)", in vigore negli anni 2018 e 2019 (di seguito: TIUC);
- la deliberazione dell'Autorità 22 dicembre 2016, 775/2016/R/GAS, come successivamente modificata e integrata (di seguito: deliberazione 775/2016/R/GAS) e il relativo Allegato A, Parte II del Testo Unico delle disposizioni della regolazione della qualità e delle tariffe dei servizi di

- distribuzione e di misura del gas per il periodo di regolazione 2014-2019 (TUDG), recante “Regolazione delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2014-2019”, in vigore dall’1 gennaio 2017, come successivamente modificato e integrato (RTDG 2017-2019);
- la deliberazione dell’Autorità 27 dicembre 2017, 904/2017/R/GAS (di seguito: deliberazione 904/2017/R/GAS);
 - la deliberazione dell’Autorità 27 gennaio 2026, 9/2026/R/GAS (di seguito: deliberazione 9/2026/R/GAS);
 - la determinazione 9 ottobre 2025, n. 2/2025 del Direttore della Direzione Infrastrutture Energia dell’Autorità (di seguito: determinazione 2/2025 – DINE);
 - le istanze per il riconoscimento tariffario dei costi operativi relativi alle verifiche periodiche *ex-lege* (di seguito: *extra*-costi connessi alle verifiche periodiche *ex-lege*) presentate dalle imprese distributrici in regime di separazione contabile semplificato o esenti dagli obblighi di trasmissione dei conti annuali separati (di seguito: CAS), ai sensi del TIUC.

CONSIDERATO CHE:

- con il decreto 93/17 è stato approvato il “Regolamento recante la disciplina attuativa della normativa sui controlli degli strumenti di misura in servizio e sulla vigilanza sugli strumenti di misura conformi alla normativa nazionale e europea”;
- il medesimo decreto 93/17 definisce le tipologie di controlli a cui devono essere sottoposti gli strumenti di misura, qualora utilizzati per le funzioni di misura legali, e prevede, per i gruppi di misura con portata maggiore 10 m³/h, l’effettuazione di verifiche periodiche secondo scadenze differenziate in funzione della tecnologia dello strumento di misura;
- ai fini della copertura degli *extra*-costi connessi alle verifiche periodiche *ex-lege*, con particolare riferimento agli anni 2018-2019, l’articolo 15 della RTDG 2017-2019 prevede che:
 - gli *extra*-costi connessi all’estensione degli obblighi di verifica di cui al decreto 93/17 siano riconosciuti a consuntivo;
 - il riconoscimento dei suddetti *extra*-costi sia subordinato al rispetto degli obblighi previsti dal medesimo decreto 93/17 per il titolare della proprietà dello strumento di misura o che, ad altro titolo, ha la responsabilità dell’attività di misura;
- ai fini del riconoscimento degli *extra*-costi connessi alle verifiche periodiche *ex-lege* di cui al precedente punto, il comma 15.5 della RTDG 2017-2019 prevede, inoltre, che:
 - le imprese possano documentare i costi sostenuti sulla base delle indicazioni puntuali rispetto ai documenti da rendere disponibili all’Autorità, che saranno identificati con determina del Responsabile della Direzione Infrastrutture Energia e *Unbundling* (oggi Direzione Infrastrutture Energia) dell’Autorità;

- le imprese dispongano di idonea documentazione contabile a supporto dei costi sostenuti;
- i costi siano dichiarati nei CAS nell'apposito comparto di separazione contabile dell'attività di misura, "*i verifica periodica ex lege dei dispositivi di conversione laddove presenti nei misuratori di cui al punto a)*", di cui al comma 6.14, lettera i), del TIUC;
- i costi non abbiano già trovato copertura in altre componenti della tariffa di riferimento;
- il comma 15.7 della RTDG 2017-2019 prevede che i costi riconosciuti a consuntivo relativi agli anni 2018 e 2019 siano computati ad integrazione del vincolo ai ricavi ammessi a copertura dei costi del servizio di misura di cui al comma 38.1 della medesima RTDG 2017-2019.

CONSIDERATO CHE:

- con la determinazione 2/2025 – DINE, adottata ai sensi del comma 15.5 della RTDG 2017-2019, sono state definite le disposizioni applicative ai fini del riconoscimento degli *extra*-costi connessi alle verifiche periodiche *ex-lege* sostenuti negli anni 2018 e 2019, inerenti alle modalità di trasmissione della relativa documentazione a supporto;
- nel dettaglio, con riferimento alle imprese di distribuzione del gas che operano nei regimi semplificati di separazione contabile, ossia il regime semplificato e il regime semplificato del SII (di seguito: regimi semplificati), ivi incluse le imprese esentate dagli obblighi di trasmissione dei CAS (di seguito: imprese esenti), la citata determinazione 2/2025 – DINE prevede che l'eventuale riconoscimento degli *extra*-costi connessi alle verifiche metrologiche *ex-lege* sia subordinato alla presentazione, da parte dell'impresa interessata, di apposita istanza, prevedendo a tale fine la possibilità di scegliere tra due modalità alternative:
 - istanza completa, attraverso la trasmissione dei dati puntuali dei costi operativi effettivamente sostenuti in ciascuno degli anni 2018 e 2019 in relazione alle verifiche periodiche *ex-lege* effettuate in ciascun anno;
 - riconoscimento parametrico, indicando il numero di verifiche periodiche *ex-lege* effettuate in ciascuno degli anni 2018 e 2019;
- ai fini del riconoscimento parametrico per le imprese che operano nei regimi semplificati nonché per le imprese esenti, previsto dal punto 2, lettera b), della determinazione 2/2025 – DINE, con la deliberazione 9/2026/R/GAS è stato:
 - determinato forfettariamente il valore della componente parametrica unitaria da applicare al numero di verifiche periodiche *ex-lege* dichiarate ai sensi dell'istanza sulla base del valore medio unitario del costo della verifica metrologica rilevato in sede di quantificazione dei riconoscimenti tariffari per gli anni 2018 e 2019 relativi alle imprese in regime ordinario; nel dettaglio tale valore è stato fissato in misura pari a:
 - 237 euro per verifica effettuata, per l'anno 2018;
 - 230 euro per verifica effettuata, per l'anno 2019;

- fissato il termine per la presentazione delle istanze, a pena di decadenza, in non oltre 30 giorni dalla data di pubblicazione della richiamata deliberazione 9/2026/R/GAS;
- 5 (cinque) imprese distributrici hanno trasmesso istanza per il riconoscimento su base parametrica degli *extra*-costi connessi alle verifiche periodiche *ex-lege* sostenuti negli anni 2018 e/o 2019 entro i termini previsti dalla deliberazione 9/2026/R/GAS, mentre nessuna impresa distributtrice ha trasmesso istanza completa.

RITENUTO CHE:

- con riferimento alle 5 (cinque) imprese di distribuzione che hanno presentato istanza nei termini previsti dalla deliberazione 9/2026/R/GAS, sia possibile determinare l'ammontare oggetto di riconoscimento sulla base dei dati riportati nelle apposite istanze trasmesse;
- sia opportuno disporre che la Cassa per i servizi energetici e ambientali proceda, a integrazione del vincolo ai ricavi ammessi a copertura dei costi del servizio di misura di cui al comma 38.1 della RTDG 2017-2019, alla regolazione degli importi riconosciuti a consuntivo alle imprese di distribuzione per gli anni 2018 e 2019 ai sensi del presente provvedimento

DELIBERA

1. di approvare gli importi a copertura degli *extra*-costi connessi alle verifiche periodiche *ex-lege* sostenuti negli anni 2018 e 2019 dalle imprese di distribuzione che hanno presentato istanza, ai sensi delle disposizioni della determinazione 2/2025 – DINE e nei termini definiti dalla deliberazione 9/2026/R/GAS, come riportati rispettivamente nella Tabella 1 e nella Tabella 2, allegate al presente provvedimento, di cui formano parte integrante;
2. di disporre che la Cassa per i servizi energetici e ambientali proceda, ai sensi del comma 15.7 della RTDG, alla regolazione degli importi riconosciuti a consuntivo alle imprese di distribuzione ai sensi del precedente punto 1, a integrazione del vincolo ai ricavi ammessi a copertura dei costi del servizio di misura di cui al comma 38.1 della RTDG 2017–2019;
3. di trasmettere il presente provvedimento alla Cassa per i servizi energetici e ambientali;
4. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità www.arera.it.

12 maggio 2026

IL PRESIDENTE
Nicola Dell'Acqua